



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Proc. n. 695/RNR/2020
Proc. n. 15/21 Reg. Un.
Sent. n. 3/2021

In nome di Dio e della Serenissima Repubblica di San Marino

IL GIUDICE PER LA TERZA ISTANZA PENALE
Prof. Oliviero Mazza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale n. 695/RNR/2020 sul ricorso di terza istanza proposto da:

LAZZARI Maria Stefania, nata il 4/5/1968 a San Marino, non presente, avverso l'ordinanza n. 28 del 3/5/2021 del Giudice d'Appello penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la memoria depositata dal Procuratore del Fisco;
udito il Procuratore del Fisco, in persona dell'Avv. Giorgia Ugolini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Gloria Giardi, del Foro di San Marino, anche in sostituzione dell'Avv. Michela Vecchi, del Foro di Rimini (Italia), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n. 28 emessa il 3/05/2021, il Giudice d'Appello penale prof. Francesco Caprioli ha rigettato il reclamo proposto dall'odierna ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Commissario della Legge in data 9/3/2021.

2. Il procedimento a carico, fra gli altri, della ricorrente ha ad oggetto i misfatti di riciclaggio (art. 73 e 199-bis c.p.) e di evasione fiscale (art. 389 comma 2 c.p.).



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

3. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso di terza istanza i difensori di Lazzari Stefania, Avv. Gloria Giardi e Avv. Michela Vecchi, deducendo due specifiche doglianze.

Con il primo motivo di ricorso si afferma l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del *fumus commissi delicti* dei misfatti contestati. In particolare, la ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto la falsità della fattura n. 44 del 2017 emessa dallo Studio Lazzari in favore della SunSky s.r.l. sulla base di quattro circostanze prive di valenza indiziaria (l'inusualità dell'importo, il rapporto di coniugio fra la Lazzari e Guidi Daniele, la contiguità temporale fra il pagamento effettuato da Banca CIS a SunSky s.r.l. e il successivo pagamento dell'acconto in favore dello Studio Lazzari, la proporzione del 10% fra i due versamenti). Le stesse considerazioni varrebbero anche ad escludere il misfatto di riciclaggio, posto che la fattura per operazioni inesistenti sarebbe il mezzo utilizzato per compiere il riciclaggio.

Il secondo motivo denuncia il vizio inosservanza ed erronea applicazione della legge in merito alla riqualificazione del sequestro preventivo di € 50.000,00 eseguito sul conto corrente personale della ricorrente come funzionale alla confisca diretta anziché per equivalente.

4. In data 2/7/21 è pervenuta memoria con cui il Procuratore del Fisco ha sollecitato il rigetto del ricorso.

5. Nell'udienza camerale del 5/7/21 le parti hanno presentato le loro conclusioni come sopra riportate. Il Giudice si è pronunciato incidentalmente sulla presenza del pubblico e dei rappresentanti della stampa, decidendo che l'udienza in camera di consiglio si svolge a porte chiuse, a meno che il ricorrente non richieda espressamente la pubblicità del procedimento. Nel caso specifico, il difensore Avv. Gloria Giardi ha chiesto che si procedesse senza la presenza del pubblico. Il Giudice ha stabilito, altresì, che, quando si procede a porte chiuse, il diritto di informazione è garantito in via mediata attraverso la possibilità concessa ai giornalisti di formulare apposita istanza per ottenere copia della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

1. Contro i provvedimenti emessi in materia di sequestro preventivo, il ricorso di terza istanza è ammesso solo per denunciarne l'illegittimità, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli *errores in procedendo*, ossia la violazione delle norme di procedura, sia gli *errores in iudicando*, rappresentati da quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o apparente, in quanto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

La motivazione del decreto di sequestro preventivo e dell'ordinanza emessa in sede di reclamo deve dare conto dei presupposti dell'intervento ablatorio anticipato rappresentati dal *fumus commissi delicti* e dal *periculum in mora*.

1.2. Il ricorso censura solo la motivazione in ordine al *fumus commissi delicti*, non riproponendo nei motivi di ricorso la doglianza di reclamo riguardante la mancanza di motivazione relativa al requisito del *periculum in mora*, prestando così acquiescenza a quanto affermato dal Giudice d'Appello in ordine all'irrilevanza del secondo presupposto nell'applicazione del sequestro preventivo previsto dall'art. 58-ter comma 2 c.p.p.

1.3 Pur non essendo la questione oggetto del presente giudizio, in quanto non dedotta con i motivi di ricorso, appare nondimeno opportuno precisare che la doverosità del sequestro preventivo a fini di confisca, desunta dal tenore letterale dell'art. 58-ter comma 2 c.p.p., non è incompatibile con la necessaria valutazione della ricorrenza di entrambi i presupposti dell'intervento ablatorio. Il sequestro preventivo a fini di confisca è, infatti, una anticipazione delle eventuali statuizioni della sentenza di condanna e, come ogni misura cautelare, non può prescindere dall'apprezzamento della necessità di tale anticipazione. La doverosità dell'intervento ablatorio anticipato non può quindi prescindere dall'apprezzamento della concreta e attuale esigenza di prevenire la dispersione delle cose oggetto di confisca, soprattutto quando si tratti del profitto del reato costituito da una somma di denaro. Occorre, in altri termini, valutare la sussistenza concreta del *periculum in mora* da intendersi come esigenza di prevenire la dispersione delle somme di denaro che potrebbero essere sottoposte a confisca con la sentenza di condanna.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Tale accertamento dovrà essere condotto senza ricorrere a presunzioni di sorta e tenendo conto anche della capienza patrimoniale del soggetto destinatario della misura che potrebbe garantire la futura reperibilità di somme o beni equivalenti al valore da confiscare in caso di condanna.

L'interpretazione letterale dell'art. 58-ter comma 2 c.p.p., condotta anche in relazione alla diversa previsione dettata dal primo comma per il sequestro impeditivo, pur indubbiamente suggestiva, non può comunque prescindere dal dato sistematico rappresentato dal doveroso rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto di proprietà che sarebbero irrimediabilmente frustrati se l'intervento ablatorio cautelare fosse la conseguenza automatica e doverosa della mera sussistenza della gravità indiziaria. Per limitare il diritto fondamentale di proprietà di un soggetto presunto innocente è indispensabile dimostrare che il sequestro preventivo a fini di confisca risulti giustificato dal concreto e attuale pericolo che la libera disponibilità dei beni in capo all'imputato possa pregiudicare l'esecuzione delle statuizioni di una sola eventuale sentenza di condanna. Senza dimenticare che la confisca, quando non incidente su cose in sé pericolose, ha un contenuto afflittivo che ne consente l'assimilazione al concetto di sanzione.

Dunque, la doverosità dell'intervento previsto dall'art. 58-ter comma 2 c.p.p. va intesa nel senso che il giudice sarà tenuto a disporre il sequestro preventivo solo quando alla gravità indiziaria si accompagni il concreto e attuale pericolo di dispersione dei beni oggetto della futura confisca.

2. In ordine alla valutazione della gravità indiziaria, unico aspetto censurato con i motivi di ricorso, va ribadito quanto già affermato da questo Giudice (Giud. Terza Istanza, 4 febbraio 2021, n. 1) ossia che «nella valutazione del *fumus commissi delicti* occorre verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare il giudizio alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa.

Di conseguenza, anche a fondamento di una misura cautelare reale devono essere posti elementi probatori, quantomeno di natura indiziaria, che consentano - pur tenendo conto della fase processuale in ragione dei diversi stadi di accertamento e del materiale prodotto - di ritenere concretamente fondata l'ipotesi d'accusa, sia pure nei limiti di un giudizio



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

allo stato degli atti che non deve assurgere al livello di persuasività superiore richiesto per le misure di cautela personale.

Da ciò discende che la valutazione della sussistenza del *fumus commissi delicti* non può essere limitata alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, essendo comunque necessario un quadro indiziario concreto, ancorché non necessariamente rapportabile a un giudizio di elevata probabilità della responsabilità».

3. Tanto premesso in linea generale, va rilevato come la decisione impugnata presenti un ampio e logico apparato motivazionale che supplisce, per ammissione stessa del Giudice d'Appello, alle obiettive carenze del decreto di perquisizione e sequestro preventivo. Tale "supplenza" appare legittima in ragione della natura del reclamo che, come ricordato nella ordinanza impugnata, risponde alla logica del riesame di merito in base a quanto disposto dall'art. 56 c.p.p., sebbene vada comunque stigmatizzata la carenza originaria del provvedimento genetico che, tuttavia, non può essere sindacata nel presente giudizio.

3.1. A fronte di una articolata motivazione che esclude, in sé, la mancanza della stessa, il sindacato di legittimità incontra il limite rappresentato dalla possibile rilevazione solo di quei vizi logici così manifesti da rendere la motivazione apparente, in quanto concretamente priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Nel caso specifico, l'argomentazione svolta dal Giudice d'Appello in ordine alla sussistenza del *fumus commissi delicti* per i misfatti oggetto di contestazione provvisoria non presenta tale difetto.

3.2. La ricorrente lamenta, in particolare, la mancata acquisizione del corpo del reato rappresentato dalla fattura che, nell'ipotesi d'accusa, riguarderebbe operazioni inesistenti. Si tratterebbe di una lacuna probatoria così rilevante da disarticolare il ragionamento in ordine alla sussistenza del quadro indiziario per il misfatto di evasione fiscale (art. 389 comma 2 c.p.) dal quale dipende direttamente l'ulteriore contestazione di riciclaggio (art. 73 e 199-bis c.p.). Gli inquirenti avrebbero desunto l'inesistenza della prestazione resa dalla ricorrente da una serie di indici di anomalia (tempistica dei pagamenti, entità del compenso, novità del rapporto professionale, rapporto percentuale fra i diversi versamenti) senza, però, conoscere l'oggetto indicato in fattura e il relativo perimetro



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

temporale. Dunque, la mancata acquisizione della fattura corpo del reato finirebbe per rendere illogico il ragionamento svolto dall'ordinanza impugnata in ordine alla gravità indiziaria.

3.3. La doglianza, pur astrattamente plausibile, non coglie concretamente nel segno. Dagli atti non risulterebbe acquisita la fattura oggetto di indagine e questa mancanza probatoria, di indubbio spessore, risulta confermata anche dall'ordinanza impugnata. Ciò nondimeno, il ricorrente, invocando un atto che nel suo contenuto sarebbe in grado di disarticolare la motivazione in ordine al presupposto della gravità indiziaria, ha l'onere di allegazione dello stesso per ragioni di autosufficienza del ricorso.

La motivazione ricostruisce il contenuto della fattura indirettamente sulla base di altre evidenze disponibili, in particolare le note dell'Agenzia di Informazione finanziaria del 20 gennaio 2021 e del 2 febbraio 2021 che correlano il pagamento della somma di € 50.000,00 da SunSky s.r.l. allo studio Lazzari e la somma versata da Banca CIS ad Andrea Tommasi per effetto della ipotizzata condotta di amministrazione infedele di Daniele Guidi. Va quindi ribadito che, volendo contestare la conclusione raggiunta in ordine alla falsità della fattura, cardine logico del *fumus commissi delicti* di entrambi i misfatti ipotizzati, il ricorrente avrebbe avuto l'onere di allegare tale documento fiscale per autosufficienza del suo ricorso, rendendo così possibile la valutazione dell'oggetto della fattura stessa da parte del Giudice di Terza Istanza. In mancanza di tale elemento, non vi sono ragioni per disattendere la conclusione raggiunta dalla ordinanza impugnata.

4. Il secondo motivo di ricorso lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge in merito alla riqualificazione del sequestro preventivo di € 50.000,00 eseguito sul conto corrente personale della ricorrente come funzionale alla confisca diretta anziché per equivalente.

4.1. A differenza di quanto affermato dall'ordinanza impugnata e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità italiana ivi richiamata, si ritiene che la confisca diretta di una somma di denaro non possa prescindere dalla individuazione di un nesso di derivazione causale dal reato. A questa conclusione non osta la considerazione che il denaro, soprattutto quando non rappresentato da banconote specificamente individuate, sia il bene fungibile per eccellenza. La diretta derivazione dal



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

reato è infatti rappresentata dal profitto accrescitivo che si può agevolmente riscontrare nel patrimonio in cui la somma si ritiene sia confluita oppure dalle transazioni finanziarie che, per loro natura, sono sempre tracciate e, quindi, documentalmente dimostrabili. In ogni altro caso, sarà comunque possibile la confisca e il sequestro di una somma equivalente o di altri beni di valore equivalente.

4.2. Di conseguenza, la confisca e il sequestro di valore equivalente possono intervenire solo in via sussidiaria ossia quando non sia stato possibile ricostruire il percorso seguito dalle somme profitto del reato. Ciò detta l'ordine delle priorità negli interventi ablatori, rendendo legittimo quello per equivalente solo nel caso di infruttuoso tentativo di eseguire la confisca diretta.

4.3. Questa conclusione è imposta non solo da ragioni di corretto inquadramento teorico degli istituti, ma anche da considerazioni assiologiche. La confisca per equivalente, per il suo contenuto, è assimilabile a una sanzione patrimoniale che non può intervenire se non in via succedanea rispetto alla diretta ablazione delle somme derivanti dal reato, finendo per colpire beni che non sono profitto di reato e che hanno origine lecita. La tutela del diritto di proprietà e della accumulazione lecita delle somme di denaro impone quantomeno il tentativo di esperire la confisca diretta sulle somme di immediata derivazione dal reato prima di aggredire in forma equivalente altri beni di origine lecita.

4.4. Il provvedimento cautelare reale a fini di confisca diretta del profitto attinge non il soggetto (che appunto può essere del tutto estraneo alla condotta delittuosa), ma il compendio delittuoso, ovunque esso si trovi, dunque anche qualora esso sia rintracciabile nella sfera patrimoniale di un soggetto terzo. Ciò salvo che detto soggetto terzo non fosse in buona fede, ossia non avesse conosciuto o non fosse in condizioni di conoscere, attraverso l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del trasferimento a suo vantaggio del profitto derivante dai reati per i quali sia stata disposta la misura cautelare reale. Qualora il soggetto terzo che si sia avvantaggiato (non in buona fede) del profitto del reato rappresentato da una somma di denaro sia un ente, nessun rilievo assume la circostanza che esso abbia mutato denominazione o veste giuridica e che, pertanto, si tratti di un'entità avente soggettività giuridica formalmente distinta ed autonoma rispetto a quella preesistente, qualora il nuovo soggetto giuridico



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

sia integralmente subentrato nei rapporti giuridici preesistenti e nelle disponibilità finanziarie della precedente articolazione.

4.5 Come detto, la confisca per equivalente è azionabile solo in via subordinata, ove la confisca diretta non sia attuabile. La conclusione è imposta dalla natura della misura ablatoria di valore che presenta una connotazione prevalentemente afflittiva ed eminentemente sanzionatoria, assolvendo a una funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile. Risulta, così, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale. L'oggetto della ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio, la quale, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento col reato, il che consente di declinare la funzione della misura in chiave schiettamente sanzionatoria (cfr. Corte EDU Welch c. Regno Unito del 9 febbraio 1995), più specificamente sotto forma di sanzione patrimoniale.

4.6. In estrema sintesi, la confisca del profitto del reato si dirige in prima battuta verso i beni, compreso il denaro, che presentano una derivazione causale dalla commissione del misfatto e che, dunque, vengono appresi ovunque si trovino anche se detenuti o posseduti o acquisiti da terzi estranei al reato, purché non in buona fede. Spetta a chi agisce dimostrare l'assenza di buona fede in capo a un soggetto terzo che, proprio per la sua posizione di estraneità al reato e al relativo procedimento, si deve presumere in buona fede. Tale sforzo dimostrativo non può, al contrario, reggersi su illegittime presunzioni come quella secondo cui la buona fede sarebbe esclusa per il solo fatto di aver tratto oggettivamente vantaggio dal reato.

Nella confisca diretta è preminente la componente dell'“oggetto”, mentre rimane in secondo piano quella del “soggetto” che viene privato del bene (persona fisica o giuridica, non necessariamente sottoposta a procedimento penale). La confisca per equivalente, invece, viene in rilievo solo in via subordinata, quando la confisca diretta non sia possibile. Essa riguarda beni di provenienza lecita, non connessi al reato, che sono sottoposti a vincolo solo per il controvalore dei beni causalmente collegati al misfatto che, per varie ragioni, non sono escutibili. Quindi è prevalente



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

la componente soggettiva, nel senso che la confisca si rivolge esclusivamente al patrimonio dell'indagato, imputato, condannato, mentre l'oggetto rimane in secondo piano, perché assume rilievo solo come *tantundem*. In questo senso deve essere interpretato e inteso il principio di sussidiarietà, da preferirsi all'espressione *beneficium excussionis* che evoca concetti e categorie civilistiche di altra natura, tenendo presente che l'impossibilità del reperimento dei beni di diretta derivazione causale dal reato, compreso il denaro, può anche essere transitoria e reversibile, ma deve essere dimostrata al momento dell'adozione della misura. In quest'ottica, il decreto di sequestro preventivo può anche presentare una struttura "mista", qualora non sia rintracciabile per intero il profitto del reato, purché sia rispettato l'ordine indefettibile dell'intervento ispirato al predetto principio di sussidiarietà. Infine, nel caso in cui si proceda al sequestro a fini di confisca per equivalente, già con il provvedimento genetico deve essere predeterminato il valore del compendio assoggettabile alla cautela, valore che dovrà poi essere oggetto di rigorosa verifica alla luce della stima dei beni concretamente sequestrati.

4.7. La ricorrente sostiene che, stando all'ipotesi accusatoria, il profitto del reato, rappresentato dal pagamento della fattura ritenuta falsa da parte di SunSky s.r.l., sarebbe confluito direttamente sul conto corrente dello Studio Lazzari s.r.l. Tale affermazione trova indiretta conferma nell'ordinanza impugnata laddove si afferma erroneamente l'irrilevanza del fatto «che le somme oggetto dell'ipotizzato riciclaggio siano state versate da SunSky s.r.l. sul conto corrente dello Studio Lazzari s.r.l. (oggi, peraltro, estinto a seguito della trasformazione di Studio Lazzari s.r.l. in IBA s.r.l.), stante la sostanziale fungibilità del conto corrente personale della prevenuta rispetto al conto corrente dello studio professionale di cui la medesima era legale rappresentante». Dunque, il pagamento della fattura è stato pacificamente effettuato sul conto corrente della società Studio Lazzari s.r.l., soggetto terzo non aggredibile nella forma per equivalente, mentre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta è avvenuto sul conto corrente della persona fisica ritenuta responsabile dei misfatti contestati. Applicando i principi sopra enunciati, le somme giacenti sul conto corrente personale della ricorrente sarebbero state aggredibili solo per equivalente nel caso di infruttuoso sequestro preventivo delle somme direttamente provenienti dal reato confluite sul conto corrente societario.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

4.5. La doglianza difensiva appare, pertanto, fondata. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, così qualificato dall'ordinanza impugnata, operato sul conto personale della dott.ssa Lazzari è illegittimo, configurandosi correttamente come sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Peraltro, stando a quanto affermato dalla ricorrente, il conto societario sarebbe oggi incapiente, residuando solo un deposito titoli che non presenta, allo stato, alcun collegamento con i misfatti ipotizzati. Sempre stando a quanto affermato nel ricorso, permarrebbe oggi in sequestro sul conto corrente personale la somma residua di € 11.838,44, avendo i Commissari della Legge accolto l'istanza difensiva volta a disporre il sequestro finalizzato alla confisca (diretta) del saldo attivo del conto corrente n. 20151322 intestato a IBA s.r.l. acceso presso la Cassa di risparmio di San Marino per € 38.161,56.

Sul presupposto che oggi non sarebbe possibile operare il sequestro a fini di confisca diretta sul conto corrente societario ormai incapiente, che nei fatti è stato rispettato il principio di sussidiarietà, nel senso che si è eseguito, sia pure a richiesta di parte, il sequestro a fini di confisca (diretta) della somma di denaro giacente sul conto dello Studio Lazzari s.r.l. oggi IBA s.r.l. pari ad € 38.161,56, che il sequestro a fini di confisca per equivalente sul conto corrente della ricorrente non riguarderebbe un soggetto terzo, essendo la dott.ssa Lazzari indagata, che originariamente il sequestro preventivo delle somme rinvenute sul conto corrente della ricorrente era stato correttamente qualificato dai Commissari della Legge come finalizzato alla confisca per equivalente, che l'interessato ha già avuto modo di interloquire su questo aspetto in ragione della originaria qualificazione del sequestro, che la sussistenza del *periculum in mora* non è stata contestata dalla ricorrente, appare opportuno procedere direttamente alla riqualificazione del sequestro preventivo in essere sul conto personale della ricorrente della somma di € 11.838,44 quale sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Il Giudice di Terza Istanza può procedere alla mera riqualificazione di un sequestro preventivo in essere, quando, come nel caso di specie, il ricorrente ha avuto la concreta possibilità di interloquire su tale aspetto.

A ciò si aggiunga che sul conto corrente di IBA s.r.l. non sarebbe possibile operare il sequestro a fini di confisca diretta del conto titoli, dato che tale investimento non presenta, allo stato delle indagini, alcun



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

collegamento, nemmeno mediato, con le somme provenienti dal pagamento della fattura incriminata, così da rendere necessaria l'ablazione per equivalente proprio della somma giacente sul conto corrente dell'indagata oggi già sottoposta a sequestro preventivo, sia pure erroneamente qualificato in forma diretta.

Alla luce della complessità della questione e del particolare tenore della decisione non si ravvisano i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

PQM

Conferma l'ordinanza n. 28/2021, nei termini di cui in motivazione, e con essa il decreto di sequestro preventivo, riqualificando il sequestro preventivo della somma di € 11.838,44 sul conto corrente personale della ricorrente n. 02/01/50680 presso la Cassa di Risparmio di San Marino come finalizzato alla confisca per equivalente.

Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti e al Procuratore del Fisco e per la trasmissione, unitamente al fascicolo processuale, alla Cancelleria Penale del Tribunale Unico.

Così deciso in San Marino-Milano, il 15 luglio 2021.
(Sentenza trasmessa in via informatica).

Il Giudice per la Terza Istanza penale
Prof. Oliviero Mazza